

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 17 aprile 1973, n. 396.

I due esemplari in cui viene redatto il verbale dell'Ufficio elettorale di sezione costituiscono atti pubblici dotati della stessa efficacia probatoria e, pertanto, in mancanza dell'altro copia, legittimamente viene ordinato il sequestro dell'esemplare in possesso del comune per poter procedere alla proclamazione degli eletti.

Omissis.

2. - Anche la seconda censura è sfornita di consistenza.

Il Presidente della I Sezione, rilevato che nell'apposito plico a lui diretto non era stato incluso il verbale delle operazioni della III Sezione, ha ordinato il sequestro dell'altro esemplare del medesimo atto, depositato presso la Segreteria del Comune e, subito dopo, utilizzando i risultati di questo secondo originale, è pervenuto – nell'adunanza dei presidenti delle sezioni - alla proclamazione degli eletti.

Simile comportamento è immune da vizi poiché i due esemplari in cui viene redatto il verbale delle operazioni di ogni ufficio elettorale (artt. 66, 67, 70 e 74 del T.U. 1960 n. 570) costituiscono atti pubblici dotati della stessa efficacia probatoria, indipendentemente dal fatto che alla custodia di ciascuno di essi provveda la Prefettura o il Comune. Giova osservare, inoltre, con riferimento alla sezione in parola, che i dati numerici desumibili dal verbale inviato al Comune di ... coincidono del tutto con quelli documentati dall'altro originale, trasmesso per errore al Prefetto di ..., anziché al Presidente della I sezione.

Omissis.